



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Massimo Ferro	Presidente
Andrea Zuliani	Consigliere
Cosmo Crolla	Consigliere
Filippo D'Aquino	Consigliere Rel.
Roberto Amatore	Consigliere

Oggetto:

Regolamento	di
competenza	-
provvedimento	non
decisorio	- art. 48
c.p.c.	- risoluzione
concordato ex art.214	
l.f.	- ulteriore
regolamento	
Ud.14/07/2026 CC	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sui due ricorsi iscritti in sequenza al n. 25898/2025 R.G. proposti da:

CAIRF - Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone S.c. a r.l.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Renzo Maria Pietrolucci unitamente all'avvocato Francesco
Faberi

-ricorrente-

contro

██████ Claudia, nella qualità di commissario liquidatore del Consorzio
Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone S.c. a r.l., rappresentato e
difeso dall'avvocato Pierluigi Bertani

-controricorrente-

contro

Guber Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Balestrazzi



-controricorrente-

nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Roma n. 11443/2025 depositato il 12/11/2025 (quanto al primo) e avverso la sentenza del Tribunale di Roma, resa nel medesimo procedimento di R.G., in data 5/12/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino.

Lette le conclusioni scritte a termini dell'art. 380-ter cod. proc. civ. del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il regolamento di competenza.

FATTI DI CAUSA

1. Risulta dalla sentenza impugnata che il Tribunale di Roma, con decreto in data 13 marzo 2023, ha omologato la proposta di concordato ex art. 214 l.fall. di CAIRF - Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone S c.a r.l. in l.c.a. Con ricorso in data 1° ottobre 2025, il creditore Gaia SPV S.r.l. ha chiesto la risoluzione del concordato ex art. 215 l.fall., sul presupposto della mancata esecuzione del concordato, procedimento nell'ambito del quale CAIRF ha chiesto dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Roma e la competenza del Tribunale di Velletri.

2. Il Tribunale di Roma, con provvedimento assunto all'udienza del 12 novembre 2025, ha disposto il rinvio del procedimento per consentire al Commissario liquidatore di interloquire con le parti processuali.

3. Ha proposto regolamento di competenza CAIRF avverso l'ordinanza interlocutoria del 12 novembre 2025, affidato a sette motivi.

4. Il Tribunale di Roma, con successiva sentenza del 5 dicembre 2025, ha affermato la propria competenza, in quanto foro della dichiarazione di insolvenza e dell'omologa del concordato ex art. 214 l.fall., non costituendo la risoluzione del concordato un autonomo procedimento. una

n. 25898/2025 R.G.



precedente ordinanzale, pur rilevando che in data 3 dicembre 2025 il ricorrente aveva depositato copia del regolamento di competenza avverso una precedente ordinanza, ha ritenuto irrilevante (*«non può in alcun modo tenersi conto»*) la proposizione del regolamento di competenza avverso di essa, sia in quanto regolamento proposto quando la causa era stata già assunta in decisione, sia in quanto atto abnorme, trattandosi di regolamento proposto avverso un provvedimento non decisorio. Nel merito, ha dichiarato risolto il concordato.

5. Il ricorrente ha proposto un'ulteriore impugnazione, denominata 'regolamento di competenza' avverso la suddetta sentenza del 5 dicembre 2025, iscritto al precedente numero di ruolo generale e riunito di ufficio, ricorso affidato a tre motivi.

6. Si sono costituiti con controricorso il Commissario Liquidatore di CAIRF in l.c.a. (che deposita anche ulteriore memoria illustrativa) e Guner banca.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del primo regolamento si deduce interesse a proporre regolamento di competenza avverso il provvedimento del 12 novembre 2015, in quanto implicitamente afferma la competenza del tribunale adito.

2. Con il secondo motivo si deduce l'insussistenza della competenza del Tribunale di Roma, essendo il giudizio di *«revoca»* del concordato autonomo rispetto al giudizio di omologa, circostanza che rende irrilevante la competenza del tribunale che ha omologato il concordato, dovendosi affermare la competenza del Tribunale di Velletri, luogo in cui ha sede la ricorrente.

3. Con il terzo motivo si deduce *«necessità di tutela tuzioristica nonostante la natura funzionale ed inderogabile della competenza – tutela del giusto processo»*, deducendosi che la proposizione del regolamento



intende conservare a beneficio della parte le prerogative di affermare la corretta competenza per territorio.

4. Con il quarto motivo si deduce la *«irrilevanza dell'affidamento sul principio dell'overruling»*, deducendosi la inconferenza dei mutamenti giurisprudenziali.

5. Con il quinto motivo si deduce *«funzione sistemica del regolamento di competenza per legittimo tuziorismo difensivo»*, rilevandosi la natura pregiudizievole di provvedimenti ordinatori *«potenzialmente idonei a produrre effetti preclusivi»* sulla futura proposizione del regolamento di competenza.

6. Con il sesto motivo si deduce, in via gradata, interesse ad agire, stante il termine perentorio per l'impugnazione dei provvedimenti che si pronunciano sulla sola competenza.

7. Con il settimo motivo infine parte ricorrente, *«consapevole dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la riammissione in termini e i provvedimenti di mero rinvio costituiscono, di regola, atti meramente ordinatori»*, invoca la particolarità del caso di specie, ove con il provvedimento impugnato il Commissario liquidatore è stato rimesso in termini per esercitare il proprio diritto di difesa.

8. Con il secondo regolamento si deduce, come questione preliminare all'esame del ricorso (senza, tuttavia, articolarsi uno specifico motivo di censura), nullità della sentenza, in quanto depositata in pendenza del regolamento di competenza, laddove il procedimento sarebbe sospeso ex art. 48 cod. proc. civ., atteso il deposito del (primo) regolamento di competenza già in data 3 dicembre 2025, anteriore alla pubblicazione della sentenza di risoluzione del concordato.

9. Con il primo motivo si deduce l'incompetenza del Tribunale adito, non potendo il foro concorsuale attrarre altri giudizi civili.



10. Con il secondo motivo si deduce assenza di collegamento funzionale tra il Tribunale di Roma e la causa di risoluzione del concordato, attese le norme che disciplinano la competenza per territorio.

11. Con un terzo motivo del secondo regolamento si deduce *«irrilevanza della data della minuta della sentenza - incompatibilità cronologica degli eventi narrati nella stessa con gli atti del fascicolo d'ufficio»*. Parte ricorrente ripropone, nella sostanza, la censura di nullità della sentenza articolata in via preliminare, secondo cui la sentenza acquista esistenza giuridica all'atto del deposito, deposito che si pone, nel caso di specie, in violazione del disposto dell'art. 48 cod. proc. civ., stante la preventiva proposizione dell'originario regolamento di competenza avverso l'ordinanza interlocutoria (*«La potestas iudicandi era sospesa dal 3 dicembre 2025 e non poteva darsi luogo alla sottoscrizione ed al deposito della sentenza successivamente a tale data, essendo il processo sospeso ope legis»*).

12. Entrambi i regolamenti sono inammissibili. Quanto al primo, come condivisibilmente osservato dal Pubblico Ministero, *«non solo (...) manca una esplicita qualificazione dell'ordinanza come decisoria, ma la dicitura adoperata ("preso atto della necessità di consentire al commissario liquidatore di interloquire in ordine alle vicende che hanno investito il concordato nel contraddittorio tra le parti") depone, dal punto di vista letterale e logico, in senso opposto a quanto predicato dalla ricorrente, e cioè nel senso appunto della mancata adozione di una decisione definitiva sulla questione di competenza. Detta ordinanza, quindi, non potendo in alcun modo qualificarsi come provvedimento decisivo definitivo in ordine alla competenza, non è pertanto suscettibile di impugnazione con istanza di regolamento di competenza (v. Cass. n. 15398/2020, resa in un procedimento prefallimentare in applicazione del principio espresso da Cass. SU 20449/2014)»*. Come lo stesso ricorrente riconosce, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che i provvedimenti



privi di decisorietà e definitività non possono essere impugnati con regolamento di competenza (*ex multis*, Cass., n. 19867/2025; Cass., n. 25181/2024; Cass., n. 11223/2022; Cass., n. 9072/2020) ed invero ciò accade nella specie, in cui il primo regolamento ha a oggetto un provvedimento meramente ordinatorio di differimento delle attività di udienza per consentire il contraddittorio con il commissario liquidatore.

13. Il secondo regolamento è parimenti inammissibile. Non può accogliersi la preliminare eccezione di inammissibilità del controricorrente commissario liquidatore per intervenuta consumazione del potere di impugnazione. Tale eccezione concerne la proposizione del potere di impugnazione relativo al medesimo provvedimento impugnato, ove avverso tale provvedimento venga proposto un secondo atto di impugnazione sostitutivo del precedente (Cass., Sez. U., n. 8486/2024; Cass., n. 25437/2020), mentre nel caso di specie i provvedimenti impugnati sono distinti.

14. Il regolamento di competenza avverso la successiva sentenza è inammissibile in quanto non investe la sola statuizione sulla competenza. Essendosi il Tribunale pronunciato anche nel merito il ricorrente, per ricorrere *omisso medio* al giudice di legittimità con il regolamento di competenza, dovrebbe limitarsi a impugnare la sola pronuncia sulla competenza ex art. 43 cod. proc. civ. Il ricorrente ha, invece, impugnato la sentenza nel suo complesso per nullità conseguente alla violazione dell'art. 48 cod. proc. civ., in forza della asserita sospensione della *potestas iudicandi*. Tale questione non è deducibile col regolamento facoltativo di competenza, non essendo con tale strumento processuale deducibili situazioni di pretesa carenza temporanea del potere di procedere o di decidere da parte del giudice adito, derivanti da mancata sospensione del procedimento (Cass., n. 11181/1993).

15. Né può essere impugnato con il regolamento necessario di competenza (art. 42 cod. proc. civ.) il provvedimento del giudice che ha



rigettato la richiesta di sospensione del processo (peraltro, nel diverso caso di pregiudizialità ex art. 295 cod. proc. civ.), regolamento proponibile solo avverso il provvedimento che ha disposto la sospensione del processo, ciò alla luce della formulazione letterale dell'art. 295 cod. proc. civ. e della sua *ratio* di assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo a incidere significativamente sui tempi di definizione del processo (Cass., n. 12630/2025). Regolamento, peraltro, non proponibile nel caso di specie anche per divieto di *analogia legis* (Cass., n. 12630/2025, cit.; Cass., n. 5645/2017).

16. Né, infine, la deduzione della assenza di *potestas iudicandi* è idonea a incidere sulla sola statuizione della competenza del giudice adito, essendo volta a denegare che il giudice adotti una decisione di merito; sicché non è applicabile, al caso di specie, quella giurisprudenza secondo cui il regolamento (necessario) di competenza può essere esteso anche all'esame delle questioni pregiudiziali di rito incidenti sulla sola statuizione della competenza (Cass., n. 14245/2016), come nel caso in cui si deduca che il giudice adito abbia erroneamente respinto l'eccezione di interruzione del processo ai soli fini della pronuncia sulla competenza (Cass., n. 30728/2025).

17. Ne consegue che la censura secondo cui si deduca che il giudice del merito, pronunciandosi sulla competenza e sul merito, si sia pronunciato al di fuori della *potestas iudicandi* in violazione della disposizione di cui all'art. 48 cod. proc. civ., norma che comporta una sospensione *ipso iure* del processo, non è deducibile con il regolamento di competenza, ancorché nelle forme di cui all'art. 43 cod. proc. civ., ma va devoluta al giudice del gravame di merito, al pari delle censure attinenti al merito, come – del resto – è stato indicato sia avvenuto nel caso di specie (pag. 11 mem. controricorrente e all. A-B). E tale giudice è la corte d'appello, ai sensi dell'art. 215 l.fall. per i rinvii agli artt. 137 e 15 l.fall.,



avendo dunque errato sul punto il ricorrente ad adire direttamente questa Corte.

18. È assorbito l'esame dell'eccezione di cessazione della materia del contendere. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti liquidate come da dispositivo secondo soccombenza, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in € 8.000,00 per compensi per Guber Banca S.p.A. oltre € 200,00 per anticipazioni, e in € 10.000,00 per compensi per Commissario liquidatore del Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone S.c. a r.l., oltre € 200,00 per anticipazioni, il tutto oltre 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/07/2026.

Il Presidente

Massimo Ferro

